



364 95-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

| | | |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Stefano Mogini | - Presidente - | Sent. n. sez. 482 |
| Emilia Anna Giordano | | UP - 17/09/2020 |
| Ersilia Calvanese | - Relatore - | R.G.N. 49623/2019 |
| Gaetano De Amicis | | |
| Alessandra Bassi | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/07/2019 della Corte di appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore, avv. ' (omissis) i, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta rigettava la richiesta di revisione proposta da (omissis) ; avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 25 ottobre 2006, irrevocabile il 18 aprile 2008, che lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo per i reati di omicidio in danno di (omissis) e (omissis) commessi in l(omissis) (omissis)

1.1. Secondo la sentenza di condanna, (omissis) , all'epoca detenuto presso il carcere dell' (omissis) , aveva concorso con altri appartenenti a "(omissis)" al programma delittuoso, del quale era mandante (omissis) , per eliminare in stretta sequenza temporale i due fratelli l' (omissis) , dei quali (omissis) anch'egli ristretto nel medesimo carcere, colpevole di aver a sua volta pianificato l'eliminazione del capo mafioso e degli accoliti a lui vicini per conquistare una posizione egemonica all'interno della consorteria mafiosa.

(omissis) venne ucciso in carcere da (omissis) , (omissis) (omissis) , suoi compagni di cella, con ripetuti colpi alla testa, e subito dopo un comando, composto anche da (omissis) , ricevuto il segnale dal carcere, si era recato presso (omissis) che veniva attinto da vari colpi mortali di pistola.

Il progetto dei corleonesi, pianificato da (omissis) con l'accordo di altri capi mandamento alleati (presente alla deliberazione per il mandamento di (omissis) vi era stato , (omissis) , figlio di (omissis), boss fedelissimo alla causa corleonese, all'epoca agli arresti domiciliari), intendeva con vari atti omicidiari fare terra bruciata attorno al (omissis) fino alla eliminazione anche di questi ultimi.

Secondo quanto accertato in sede di cognizione, il progetto omicidiario nei confronti dei fratelli (omissis) prevedeva che fossero a disposizione dell'organizzazione entrambi i figli di (omissis) (omissis) oltre a partecipare alla riunione deliberativa, aveva preso parte alla spedizione omicidiaria dell'11 maggio 1989, con compiti organizzativi; (omissis), ristretto nel carcere dove era recluso (omissis) , doveva curare invece la trasmissione all'esterno della notizia dell'avvenuta aggressione di quest'ultimo con un segnale convenzionale per dare il via libera all'altro omicidio, eseguito all'interno del cimitero dei (omissis)

Il coinvolgimento di (omissis) era stato accertato attraverso le plurime e convergenti provalazioni di collaboratori, che avevano indicato nel predetto ~~come~~ uno dei referenti individuati da (omissis) ; per l'attuazione dell'intero progetto criminoso, dato che aveva trovato conferma da un lato nell'adesione del mandamento dei (omissis) al progetto anche nella fase esecutiva (quanto all'omicidio di (omissis)) e nel suo protagonismo in momenti cruciali del piano criminale (le captazioni aveva rivelato che era stato proprio (omissis) a comunicare al fratello (omissis) le smanie di potere di (omissis)) e dall'altro nell'allocazione strategica del predetto nella cella di fronte a quella del (omissis) , che veniva a dividere con altro partecipante al progetto, (omissis)

1.2. La richiesta di revisione era fondata, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sul contrasto tra quanto accertato a carico di (omissis) e quanto emergente dalla sentenza che aveva condannato (omissis) concorrente nel duplice omicidio, in ordine al luogo di provenienza, all'interno del

carcere dell (omissis) del segnale convenuto per dare esecuzione all'omicidio di (omissis) dopo che il fratello di lui, (omissis) era stato assassinato all'interno del medesimo carcere.

Secondo quanto accertato nel processo a carico del l (omissis) il segnale era venuto dalla cella in cui il predetto era alloggiato. Nel giudizio di appello era stata vagliata attentamente ed esclusa l'ipotesi difensiva della impossibilità di lanciare il segnale da detta cella come anche l'ipotesi alternativa del segnale inviato dalla cella posta di fronte, occupata dal (omissis). Erano state utilizzate a tal fine le dichiarazioni del collaboratore (omissis) che aveva condiviso la cella con il (omissis) fino a poche settimane prima dell'assassinio di (omissis) e che aveva fornito una descrizione puntuale della visuale di cui godeva la sua cella e della possibilità di comunicare all'esterno (ovvero anche con persone poste nella stradina sottostante). Era stata esclusa l'ipotesi che fossero stati incaricati i fratelli (omissis) dalla cella del (omissis) a dare il segnale, visto il prevedibile intervento delle guardie per le urla della vittima.

Per la sentenza di condanna tutte le risultanze militavano a favore della tesi che dalla cella del (omissis) era visibile l'esterno e in particolare una zona adibita a parcheggio sita all'esterno del carcere.

In sede di appello, in particolare era stata vagliata la relazione peritale che aveva stabilito come un panno di colore bianco era visibile, se appeso alle finestre di entrambe le celle in questione, dall'incrocio del vicolo (omissis) con via (omissis) e dalla via (omissis) che costeggiava anch'essa il muro di cinta del penitenziario e che iniziava esattamente dal punto in cui terminava la via (omissis) in corrispondenza dell'intersezione con la via (omissis)

La Corte di assise di appello aveva tuttavia stabilito che era più agevole la visione esterna dalla cella del (omissis), in quanto risultavano smontati all'epoca i pannelli di plexiglas posti sulla finestra, così da consentire di far fuoriuscire lateralmente mani, braccia e agitare panni visibili all'esterno.

1.2. Nella richiesta di revisione, la difesa aveva sostenuto che nel processo a carico di (omissis) era stato accertato che il segnale era arrivato a quest'ultimo mentre si trovava posizionato all'esterno del carcere, in una via dalla quale non era visibile la cella del (omissis).

La Corte di appello riteneva l'elemento di fatto introdotto dalla istanza non in grado di introdurre l'ipotesi di inconciliabilità prevista dall'art. 630 cod. proc. pen., da intendersi quale oggettiva inconciliabilità tra i fatti storici su cui le due sentenze si fondavano.

La Corte di appello rilevava in particolare che nel giudizio relativo alla posizione del (omissis) la questione della provenienza del segnale non era stato oggetto di specifico approfondimento istruttorio, trattandosi di circostanza non

rilevante ai fini della affermazione della sua colpevolezza. In particolare, nella sentenza a carico del (omissis) non era stata individuata la strada nella quale questi si era parcheggiato (secondo la difesa, da identificarsi in via | (omissis)) e dalla quale aveva visto il segnale e in ogni caso, sulla base della perizia effettuata nel giudizio del (omissis) anche da via (omissis) il (omissis) poteva aver visto il segnale provenire dalla cella occupata dal (omissis)

La Corte di appello evidenziava che le stesse dichiarazioni rese dal (omissis) erano state valutate anche nel processo (omissis) e comunque la prova del coinvolgimento di quest'ultimo negli omicidi (omissis) era basata su un compendio giustificativo molto più ampio e articolato: (omissis) era colui che aveva avvisato (omissis) e i corleonesi del piano di (omissis) di sovvertire gli equilibri di " (omissis) " e che aveva seguito dal carcere l'evoluzione della vicenda, tenendone sempre informato il fratello, così assumendo il ruolo di "centro operativo" per la illecita gestione del piano delittuoso all'interno dell'istituzione carceraria.

Era quindi in ogni caso provato un contributo significativo del (omissis) nella evoluzione del piano omicidiario pianificato dai corleonesi, che andava ben oltre il mero sventolio di un fazzoletto dalla cella (comunque, non scalfito dall'evidenza fattuale della sentenza (omissis)).

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, i difensori di (omissis) , denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge (artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen., 110 e 575 cod. pen.; vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen.).

La difesa aveva dedotto con l'istanza di revisione che il segnale di via libera era stato ricevuto dal (omissis) da una cella che si affacciava su via (omissis) in prossimità dell'ex parcheggio dei pullman e che dalla cella del |(omissis) non era possibile affacciarsi verso quella direzione e quindi inviare il messaggio.

Con successiva integrazione trasmessa tramite matricola il 5 gennaio 2019 era stato segnalato, a riprova della inconsapevolezza del piano delittuoso fino a pochi giorni prima dell'omicidio (omissis) in cella, che, secondo le dichiarazioni di (omissis) (in cella con (omissis) e l (omissis)), l'arma del delitto (posseduta dagli occupanti della cella n. 2) era stata consegnata autonomamente da (omissis) ai fratelli |(omissis) senza preavvisare i suoi compagni di cella.

La decisione della Corte di appello è censurabile in quanto non in linea con i principi di legittimità in tema di revisione (per i quali rileva anche l'introduzione di un ragionevole dubbio) e non rispondente agli elementi di fatto.

In particolare, va smentito che il ruolo partecipativo del (omissis) fu più articolato rispetto all'invio del segnale.

Nella sentenza oggetto di revisione il ruolo di messaggeri dal carcere all'esterno (sia per informare (omissis) sia per dare il via libera) era stato attribuito ai fratelli (omissis), mentre i collaboratori sul ruolo del (omissis) ((omissis) (omissis)) erano rimasti sul generico, fornendo quindi dati inadeguati a rendere concretamente configurabile il concorso nel delitto. In ogni caso, i propalanti (omissis) e (omissis) entrarono in scena a piano omicidiario già nella fase operativa e quindi non ebbero immediata contezza delle informazioni veicolate al (omissis)

Quindi in definitiva, la posizione collaborativa del (omissis) resterebbe ancorata alla sola fase esecutiva del segnale.

Su tale punto la Corte di appello ha travisato i dati probatori emersi sia dalla sentenza (omissis) (mancato approfondimento della provenienza del segnale) sia di quella oggetto di revisione (la perizia in ordine alla possibilità di inviare messaggi dalla cella del (omissis) verso via (omissis)).

In ordine al primo punto, la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare nuovamente (omissis) per chiarire meglio la questione.

Relativamente alla perizia, le conclusioni (la visibilità della cella del (omissis) era stata ritenuta possibile sia dall'incrocio tra via (omissis) e via (omissis), sia da quello da via (omissis) verso l'angolo di via (omissis) erano palesemente incompatibili con le dichiarazioni del (omissis), posto che il parcheggio-deposito dei pullman era situato in zona opposta a quella dell'incrocio tra via (omissis) e via (omissis) e in diversa angolazione anche rispetto alla parte di via (omissis) prossima a via delle (omissis)

Le conclusioni del processo di merito si erano in ogni caso concentrate sulla mera possibilità della comunicazione all'esterno del segnale.

La Corte di appello ha del tutto ommesso di valutare il contenuto argomentativo costituito dalle dichiarazioni del (omissis) in ordine alla questione dell'arma del delitto e del suo utilizzo, che avrebbe dovuto rendere necessaria l'acquisizione dei relativi verbali.

2.2. Violazione di legge (artt. 503, 603, 178 e 179 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (artt. 606, lett. b, c, d ed e cod. proc. pen.).

La Corte di appello nulla ha disposto in ordine alla richiesta del ricorrente di essere esaminato in aula – atto necessario per il regolare contraddittorio. In tal modo è stato compromesso il diritto di difesa e violato l'art. 6 CEDU.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al primo motivo, va richiamato il consolidato principio in tema di revisione, secondo cui il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (tra le tante, Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757).

Quindi nel caso in esame si trattava di stabilire se quanto accertato in ordine alla ricostruzione del fatto nel processo (omissis) (luogo in cui quest'ultimo aveva ricezione il segnale convenuto) fosse inconciliabile con la ritenuta responsabilità del (omissis).


Ebbene, la Corte di appello ha escluso tale inconciliabilità con motivazione all'evidenza non censurabile, ponendo in evidenza i seguenti punti:

- le dichiarazioni di (omissis), utilizzate nel processo a suo carico, dalle quali sarebbe emersa la inconciliabile versione dei fatti, erano state esaminate e valutate nel processo del (omissis)

- nel processo di (omissis) non vi era stato alcun accertamento sulla questione del luogo e modalità del segnale (risultava soltanto dalla sentenza la sua dichiarazione di aver parcheggiato la macchina vicino ad una rimessa o officina di autobus) e non era stata neppure individuata la strada dove costui si era posizionato; quindi difettava una "inconciliabile" ricostruzione dei fatti;

- in ogni caso - anche a voler individuare tale strada con la via (omissis) - nel giudizio relativo al (omissis) era stato accertato che era possibile anche dalla sua cella avere una visuale su via (omissis) e da tale strada vedere un segnale da detta cella;

- la condotta partecipativa del (omissis) ai fatti omicidiari, accertata in sede di merito, non si era limitata alla sola fase esecutiva della comunicazione all'esterno del segnale, ma era stata estesa anche alla fase preparatoria del piano omicidiario, quale centro operativo all'interno del carcere.



Così sintetizzata la sentenza impugnata, va evidenziato che il ricorso prospetta una non consentita complessiva rivalutazione di quanto già accertato nel processo del (omissis), sia in ordine alla questione della possibilità dello sventolio dalla cella di quest'ultimo, sia in ordine alla stessa consistenza della partecipazione del (omissis) ai fatti di omicidio.

In particolare, in ordine alla questione che da via (omissis) non fosse stato visibile il segnale proveniente dalla cella del (omissis), il ricorrente mira ad una nuova valutazione di prove già esaminate nel processo a suo carico, con argomentazioni anche di puro fatto (quanto all'ubicazione dei luoghi).

Quanto al ruolo del (omissis) nel concorso nell'omicidio, il ricorrente più che riferirsi alla sentenza di condanna (ovvero al passaggio motivazionale riportato in calce alla motivazione della sentenza impugnata) e quanto in essa accertato, si diffonde nella rivalutazione delle fonti di prova del processo a carico del ricorrente, rivalutazione che avrebbe ingresso solo ove fosse ritenuto accertato nel giudicato (omissis) il fatto storico oggetto della istanza (Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 271523).

Quanto poi alla richiesta di integrazione che faceva riferimento alle dichiarazioni del collaboratore (omissis) il motivo è generico, non chiarendo il ricorrente se si tratti di quelle già esaminate nel giudizio di merito (e come tali non rivalutabili per quanto già sopra rilevato) o di nuove dichiarazioni (che venivano ad introdurre questioni nuove – in punto di inconciliabilità - rispetto alla domanda originaria).

3. Inammissibile è anche il secondo motivo.

La richiesta del ricorrente inoltrata alla Corte di appello aveva ad oggetto il suo interrogatorio, esame, controesame e la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee.

L'art. 636, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che nel procedimento di revisione "si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione". In tale prospettiva la richiesta era generica quanto alle ragioni dell'assunzione del suo esame.

In ogni caso, è sufficiente rilevare che risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente (omissis) era presente in giudizio e ha reso dichiarazioni spontanee dichiarandosi estraneo ai fatti.

Va richiamato a tal fine il principio consolidato, secondo cui il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto

di difesa, tanto più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253459).


4. Quanto precede impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/09/2020.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese



Il Presidente

Stefano Mogini

